



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A.00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO

Reg. Ordinanze n° **38/2020**

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R. Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto “L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo”;

VISTO il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” ed in particolare l'art.2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

VISTO il PCS Vigente;

VISTA l'Ordinanza n°4/2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Soverato;

VISTA e richiamata l'Ordinanza N. **07/2018 del 22.05.2018** emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/05/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio n. 37 del 19.06.2020 – Emergenza epidemiologica da Covid 19: misure di regolamentazione accesso ed utilizzo spiagge.

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare per l'anno 2020 è compresa tra il **19 giugno** ed il **30 settembre**.

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con **ordinanza N. 07/2018 del 22.05.2018** dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;

Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione.

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Nella predetta zona di mare è vietato:

- a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È vietata la balneazione:

- a) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- b) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari e/o di sicurezza, con ordinanza sindacale;
- c) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal Piano Spiaggia alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
- d) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

ART. 4 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) tenere ad alto volume radio o altri apparecchi di diffusione sonora;
- g) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- h) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;
- i) bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;
- j) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;

- k) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aeromobili;
- l) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- m) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;
- n) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
- o) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto:

- i cani di salvataggio a guinzaglio;
- i cani guida per i non vedenti.

Tali divieti non riguardano i tratti di arenile di cui al successivo art.4 bis. o negli stabilimenti balneari identificati da appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alla spiaggia di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

ART. 4 BIS – SPIAGGE LIBERE PER L'ACCESSO DI UTENZA BALNEARE CON AL SEGUITO ANIMALI D'AFFEZIONE

È individuata, per la stagione balneare 2020, n° 1 spiaggia libera con accesso aperto ai cani:

La suddetta area si trova:

1. In prossimità della foce del fiume "GALLIPARI" al confine con il Comune di Badolato;

Su tale area, è ammesso l'accesso agli animali d'affezione (cani) alle seguenti condizioni:

- possono accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali di affezione (cani) regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario e muniti di collare antipulci;
- i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
- i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
- i proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità a quanto nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche Sociali;
- i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (paletti e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani (Umido o raccolta escrementi cani) mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane stesso.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

ASSISTENZA E SOCCORSO – Si attuano le disposizioni di cui alla vigente Ordinanza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. N° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia verticalmente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che orizzontalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

In ossequio a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Calabria n.1209 del 09.04.1999 i concessionari devono esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione: il cartello dovrà avere formato minimo di cm.100x50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area in concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente **evidenziato** con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione. Detto percorso non dovrà avere larghezza inferiore a 1.50 Mt.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

FASCIA DEI 5 METRI

Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, organico e rifiuti indifferenziati.

Il concessionario è obbligato ad eseguire la perfetta manutenzione e pulizia anche nelle aree adiacenti di libera balneazione per un fronte mare ciascun di mt. 25,00 (lato destro e lato sinistro).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti autorizzati.

ACCESSO AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN AREE IN CONCESSIONE

- 1) I titolari di ogni concessione demaniale potranno consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di cani, in zone ben delimitate e previa verifica e nulla osta dell'impianto da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;

- 2) Ogni cane potrà accedervi se identificato con microchip o se tatuato; i cani provenienti dall'estero devono essere in regola con la vaccinazione (antirabbica);
- 3) Si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti) e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare;
- 4) Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia dovrà portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, o eventualmente ad un paletto infisso solitamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;
- 5) Chiunque detenga cani appartenenti a razze o a incroci di razze a rischio di aggressività, deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane;
- 6) L'accompagnatore dovrà aver cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre, sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, a cui deve essere data la possibilità di ripararsi all'ombra;
- 7) Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell'animale;
- 8) L'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante;
- 9) L'accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario;
- 10) Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza dello stabilimento e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in estro;
- 11) Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una passeggiata;
- 12) Il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane, ed ha la facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio;
- 13) I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità per i danni causati dall'animale è del proprietario. Il personale interno dello stabilimento vigilerà sul rispetto delle regole;
- 14) In caso di inadempienza delle presenti condizioni di comportamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento; la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), deve contattare le competenti Autorità amministrative (Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASL);
- 15) Il concessionario dello stabilimento, prima di svolgere l'attività di cui sopra, dovrà chiedere al Settore Urbanistica-Servizio Demanio del Comune, la variazione al contenuto della concessione, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 6 – DISPOSIZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE

Si dispone di attenersi a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale Balneare n° 37 del 19.06.2020 come sotto specificato:

- 1. SPIAGGE IN CONCESSIONE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE ATTREZZATE):**
 - **Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.**

- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

2. SPIAGGE LIBERE:

- Si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate, e gli stessi dovranno essere installati ad una distanza minima tra di loro non inferiore a m. 3,50 sia per le file orizzontali che per le file verticali.
- È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni di cui al "Regolamento e Norme Tecniche" del Vigente Piano Comunale di Spiaggia e dell'**Ordinanza Balneare n. 07/2018 del 22.05.2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On – line del Comune, nonché trasmessa:

- Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Soverato;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Isca Marina;
- Alla Guardia di Finanza – Comando Tenenza di Soverato;
- Alla Polizia Municipale – Sede;
- Al Sig. Sindaco – Sede;
- Ai concessionari degli stabilimenti balneari.

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli artt. 1164, come modificato dalla Legge n.172/03 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, le Forze dell'Ordine e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n° 114/98 e s. m. i., nonché ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.77 del 10.06.2020.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio on line.

Isca sullo Ionio, lì 19/06/2020

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. ~~Vicario~~ Procopio

